REGOLAMENTO (CEE) N. 2661/76 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1976

che prevede modalità speciali di gara per la fissazione del prelievo nel settore dell'olio d'oliva durante il mese di novembre 1976

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2),

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi fra la Comunità e la Grecia (3),

visto il regolamento (CEE) n. 2600/76 del Consiglio, del 26 ottobre 1976, che proroga i regolamenti (CEE) n. 601/76 e (CEE) n. 602/76, che prevedono misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato mondiale e sul mercato ellenico (4),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1046/76 della Commissione, del 4 maggio 1976, relativo alle modalità di applicazione delle misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato mondiale e sul mercato ellenico (5), ha fissato all'articolo 4 la periodicità secondo cui entra in vigore il prelievo minimo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2526/76 del 18 ottobre 1976 (6) prevede una gara speciale per la fissazione del prelievo per l'olio d'oliva; che, tenuto conto della data prevista per tale gara, è opportuno adattare le condizioni per le gare da effettuare nel corso del mese di novembre 1976;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara particolare per la fissazione dei prelievi di cui ai regolamenti (CEE) n. 601/76 e (CEE) n. 602/76.

Tale gara è soggetta alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1046/76 e a quelle dell'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 2

La gara particolare concerne le domande di certificati depositate dal 1° all'8 novembre 1976 e dal 9 al 12 novembre 1976.

Il prelievo minimo afferente entra in vigore:

— il 10 novembre 1976, per le domande depositate dal 1° all'8 novembre 1976,

— il 16 novembre 1976, per le domande depositate dal 9 al 12 novembre 1976.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica fino al 30 novembre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. 297 del 28. 10. 1976, pag. 4.
(5) GU n. L 119 del 6. 5. 1976, pag. 7.
(6) GU n. L 287 del 19. 10. 1976, pag. 5.